



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE**

composta dai signori magistrati:

Marco Marulli	presidente
Antonio Pietro Lamorgese	consigliere
Angelina-Maria Perrino	consigliere relatore
Massimo Falabella	consigliere
Paolo Catalozzi	consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1888 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

da

Giovanni, Anna,

Pierluigi, Silvia, Lucia,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati

**-ricorrenti e controricorrenti al ricorso
incidentale di Lorenzo-
contro**

s.p.a. Unicredit, in persona d'una procuratrice speciale del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv.

-controricorrente a entrambi i ricorsi-

Oggetto: *Banca-
Intermediazione finanziaria-
Ordini d'investimento-
Apocrifia o mancanza delle
sottoscrizioni- Rilevanza.*

AC 30.1.2024.



La banca, costituitasi in giudizio, propose domanda di manleva nei confronti di Lorenzo il quale pure si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.

Nel corso del processo gli attori disconobbero le proprie sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dalla banca, in relazione ai quali proposero querela di falso. Il Tribunale di Brescia, in esito a una consulenza grafologica, dichiarò la falsità di alcuni di quei documenti e accolse, sia pure riducendone il *quantum*, le domande risarcitorie, ad eccezione di quella proposta da Silvia nonché la domanda di manleva.

La Corte d'appello di Brescia ha parzialmente accolto l'appello principale proposto dalla banca e quello incidentale proposto da Lorenzo e ha rigettato quello promosso dagli investitori (ad eccezione della richiesta di distruzione dei documenti apocrifi).

A sostegno della decisione, per i profili d'interesse, la corte territoriale ha qualificato la domanda proposta dagli investitori, riconducendola nell'alveo della responsabilità contrattuale, e ha ritenuto applicabile l'art. 1228 c.c., posto che, ha osservato, Lorenzo aveva potuto compiere la propria attività dannosa grazie alla posizione di dipendente della banca e all'assenza di forme di controllo interno, tali da evitare il verificarsi di episodi come quelli occorsi alla famiglia

Difatti, ha evidenziato il giudice d'appello, erano emersi l'apertura di svariati conti correnti intestati a Giovanni e ad altri componenti della sua famiglia, nonché un dossier titoli intestato a Giovanni e vari rapporti di gestione portafoglio di investimento in fondi comuni in base a contratti privi di sottoscrizione dei clienti o muniti di sottoscrizioni rivelatesi apocrife, nonché operazioni di prelievo e di versamento sulle gestioni patrimoniali non sottoscritte o con sottoscrizioni pure risultate



apocriefe, secondo quanto accertato nel corso del giudizio con la consulenza grafologica.

Erano state poi acquisite agli atti dichiarazioni ricevute da da lui datate e sottoscritte nella qualità di direttore della filiale di Manerbio su carta intestata della banca, concernenti investimenti non meglio precisati e rendimenti di fantasia, non corrispondenti, come emerso dalla consulenza contabile pure svolta, alla documentazione prodotta da Unicredit.

Il giudice d'appello ha quindi concluso che la banca, attraverso il proprio dipendente direttore della filiale di Manerbio, aveva operato per anni in nome e per conto dei aprendo rapporti senza autorizzazione e anzi contro la volontà dei clienti, falsificando la loro firma e investendo in titoli con alto profilo di rischio, senza fornire alcuna informazione, né acquisendole dagli investitori.

Il nesso di causalità tra gli eventi lesivi e l'attività di direttore di filiale svolta da è poi emerso, ad avviso della corte d'appello, dalle dichiarazioni di dipendenti di quella filiale, che ne hanno delineato il ruolo di interlocutore esclusivo dei laddove in una sola occasione è risultato che i contatti tra investitori e intermediario si erano tenuti fuori dai locali della banca.

Il giudice d'appello, peraltro, rispondendo all'eccezione posta dalla banca sulla quale il tribunale non si era pronunciato, ha riconosciuto il concorso del fatto colposo degli investitori, per i danni che avrebbero potuto evitare disinvestendo le somme giacenti sui rapporti da loro contestati, se avessero seguito l'invito che sarebbe stato loro rivolto dalla banca con lettera del 6 ottobre 2008, eventualmente destinando quelle somme a investimenti a basso rischio.

Per conseguenza, ha ritenuto che la perdita di valore delle somme investite non fosse imputabile alla banca a partire dalla data dell'invito e ha condannato gli investitori a restituire alla banca, che



aveva corrisposto nelle more del giudizio d'appello l'intero importo della condanna disposta dal tribunale, la somma di euro 124.231,28, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo, corrispondente alla differenza tra l'ammontare a disposizione degli attori alla data del 6 ottobre 2008, perché giacente su conti correnti o gestioni di portafoglio loro intestati, e quello rimasto giacente alla data del 7 luglio 2015, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati a decorrere dal 6 ottobre 2008 sulla somma di euro 813.642,00, giacente all'epoca.

Ha, invece, respinto il capo di appello concernente il rigetto della domanda proposta da Silvia perché fondata esclusivamente sul rendiconto periodico delle somme investite sottoscritto da che ha ritenuto privo di valore probatorio.

La corte territoriale ha rigettato anche l'appello incidentale proposto da in relazione alla domanda di manleva proposta dalla banca, che ha considerato fondata anche indipendentemente dalla consulenza grafologica svolta; e ciò in base ai contratti di gestione patrimoniale e di conto corrente, alla proposta di assicurazione SERENA e alle singole operazioni di investimento, prelievo e versamento privi delle sottoscrizioni dei clienti, nonché alle dichiarazioni di riepilogo degli investimenti rilasciate dallo stesso che riportavano dati smentiti dalla documentazione bancaria, come d'altronde emergeva *ictu oculi* per l'indicazione di percentuali d'interesse del tutto irreali e nettamente al di sopra rispetto ai tassi effettivi del periodo.

Contro questa sentenza i ricorrenti propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a quattro motivi, cui replicano s.p.a. Unicredit con controricorso e Lorenzo con controricorso e ricorso incidentale, anch'esso articolato in quattro motivi, contrastato con controricorsi da Unicredit e dai ricorrenti principali.



I ricorrenti principali e s.p.a. Unicredit depositano altresì memorie.

Motivi della decisione

1.- Col *primo motivo del ricorso principale* i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 1227 c.c., anche in combinazione con gli artt. 1175 e 1375 c.c., delle norme in materia di nullità dei contratti, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1206 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, perché la corte d'appello ha dato rilievo, per giustificare il concorso del loro fatto colposo, al suggerimento contenuto in realtà non già in una comunicazione della banca, come sostenuto in sentenza, ma in una missiva del difensore di questa, rivolta ai difensori dei perdipiù nel corso dell'accertamento dei lamentati inadempimenti.

1.1.- Al riguardo, la corte d'appello ha accertato che:

a.- la banca, per il tramite del direttore della filiale di Manerbio, ha «...operato per anni in nome e per conto degli attori/appellati, aprendo rapporti e posizioni contrattuali senza alcuna autorizzazione e anzi contro la volontà dei clienti, falsificando la loro firma e non rispettando la forma prevista per gli investimenti finanziari, investendo in titoli con alto profilo di rischio senza avere mai fornito alcuna informativa ai clienti sulla natura ed i rischi dell'investimento né acquisito le necessarie informazioni dai clienti e consegnato agli stessi il documento relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, in violazione degli obblighi imposti dagli artt. 21 d.Legisl. n. 58/98 TUF e 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 01.07.98»;

b.- queste condotte hanno determinato un grave danno per i clienti, ragguagliato alla notevole riduzione del capitale investito;

c.- non è configurabile alcun comportamento anomalo degli investitori, tale da recidere il nesso causale tra le suddette condotte



e il danno, o anche da determinare la riduzione dell'ammontare del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c.

Secondo la corte d'appello, tuttavia, l'omesso disinvestimento delle somme giacenti sui rapporti contestati a seguito dell'invito del 6 ottobre 2008, che la corte riferisce alla banca, comporta, ex art. 1227, comma 2, c.c., l'esclusione del risarcimento dei danni ulteriori che i creditori avrebbero potuto evitare con ordinaria diligenza, ragguagliati alla perdita prodottasi a far tempo dalla data dell'invito; ed è in base a queste considerazioni che ha condannato gli investitori a restituire alla banca gli importi dei quali si è dato conto in narrativa.

I ricorrenti escludono la configurabilità del loro concorso colposo: anzitutto, rilevano, l'invito al disinvestimento, che peraltro assumono sia stato prodotto tardivamente in giudizio, proveniva non già dalla banca, bensì dal difensore di essa, che lo aveva per di più rivolto al loro difensore nel corso del giudizio di primo grado, quando ancora non era stata disposta la consulenza grafologica. Inoltre, aggiungono, il disinvestimento non rientrava tra le attività da loro esigibili, perché i rapporti contrattuali ai quali si riferivano i capitali residui non erano loro imputabili, in quanto instaurati su iniziativa unilaterale e autonoma dell'istituto bancario, senza alcuna loro previa autorizzazione e senza alcuna valida sottoscrizione. E comunque, rimarcano, l'inosservanza dell'invito è irrilevante, in considerazione dell'incertezza e casualità del mercato borsistico.

2.- Il motivo, oltre che ammissibile in quanto, diversamente da quanto obiettato dai controricorrenti, adeguatamente formulato e incentrato nella sostanza non già sulla rivalutazione dei fatti, ma sulla deduzione di violazione di legge, è fondato nei limiti di seguito precisati.

Gli investitori, là dove escludono che possano essere loro riferiti i rapporti contrattuali instaurati su iniziativa autonoma della



banca, per il tramite del direttore della filiale di Manerbio, senza alcuna valida sottoscrizione e senza alcuna comunicazione e quindi, senza loro disposizioni, evocano, pur senza citarlo, l'art. 1711, comma 1, c.c., secondo cui l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario. In effetti, gli investimenti in titoli con alto profilo di rischio hanno esorbitato dall'incarico originariamente conferito dagli investitori all'istituto bancario, accostabile al mandato, che prevedeva investimenti garantiti coerenti col profilo di basso rischio, in relazione al quale si configurano come negozi esecutivi di acquisizione (Cass., sez. un., nn. 26724 e 26725/07; n. 18122/20): il modo di esecuzione del mandato non può rientrare nella discrezionalità del mandatario, poiché costituisce proprio il contenuto dell'obbligazione che grava su di lui.

Ma quel che resta a carico del mandatario sono *gli effetti degli atti eccedenti il mandato*, ossia gli effetti causati dall'eccesso di mandato, come si evince dalla possibilità, richiamata dallo stesso art. 1711 c.c., che il mandante ratifichi gli atti, appropriandosene, appunto, gli effetti.

Quindi, nel caso in esame, sono rimasti a carico della banca i risultati degli investimenti ad alto rischio, ossia gli effetti dannosi consistenti nelle perdite subite (sull'identificazione del danno patito dall'investitore col capitale perduto vedi, fra le più recenti, Cass. n. 8353/23, punto 3.12), non già i capitali residui.

2.1.- E giova rilevare che la disciplina in questione è applicabile anche qualora il mandatario abbia esorbitato dal mandato usurpando il nome del mandante, com'è avvenuto nel caso in esame mediante le falsificazioni delle sottoscrizioni di cui si dà atto in sentenza e sulle quali gli investitori insistono.

Diversamente da quanto prospettato in ricorso, dunque, col quale si ritiene che i contratti conclusi dall'intermediario infedele con sottoscrizioni apocrife siano radicalmente nulli per mancanza



di consenso, l'usurpazione da parte del mandatario del nome del mandante è assimilabile alla spendita indebita di esso, benché l'ipotesi non sia immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta. È difatti possibile in questo caso l'applicazione in via analogica della disciplina codicistica dettata per la spendita indebita: il mandante, del quale è mancato il consenso *ab origine*, è appunto tutelato con l'inefficacia dell'atto cui è rimasto estraneo (Cass. n. 22891/16; n. 5479/23).

3.- Di là dalle perdite, determinate a mano a mano dall'eccesso di mandato, sono dunque rimaste nella disponibilità degli investitori le residue somme investite nei titoli: gli investitori le avrebbero potute disinvestire.

Va allora verificato se sussistano elementi in base ai quali affermare che l'indebito accollo del rischio sia o no cessato, ossia se gli investitori, adoperando l'ordinaria diligenza cui ciascuno è tenuto nella gestione del proprio patrimonio, siano stati, o no, in grado di percepire l'esistenza di tali rischi: la corte d'appello ha appunto ravvisato il concorso colposo proprio perché a suo avviso gli investitori avrebbero potuto evitare con ordinaria diligenza i danni corrispondenti alla perdita prodottasi a far tempo dalla data dell'invito loro pervenuto nel corso del giudizio di primo grado.

3.1.- Sul punto, la censura concernente la violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. si rivela fondata.

A differenza dell'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 1227 c.c., il quale limita o esclude il risarcimento del danno che è causato in tutto o in parte dallo stesso danneggiato secondo la comune imputazione causale, come corollario, appunto, del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (Cass., sez. un., n. 24406/11), il comma 2 impone al



danneggiato uno specifico dovere di correttezza inteso a evitare il danno causato dal comportamento illecito del danneggiante.

In questo caso, la totale o parziale imputazione del danno al danneggiato consegue alla violazione consapevole dell'impegno di cooperazione secondo correttezza che grava su di lui. La dottrina specifica al riguardo che il concorso colposo previsto al comma 1 dell'art. 1227 c.c. riguarda il danno-evento, mentre l'inadempimento dell'obbligo solidale di ridurre gli effetti negativi del danneggiamento concerne il danno-conseguenza: la distinzione del concorso colposo dal dovere del danneggiato di limitare le conseguenze negative implica quindi che il danneggiato sia il soggetto più vicino alla sfera giuridica lesa e dunque colui il quale è in grado di contenere i pregiudizi dell'illecito in modo più economico.

3.2.- La mancanza dell'intervento del danneggiato, per essere rilevante, deve dunque costituire violazione di un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e oggetto di un'eccezione in senso stretto. E allora, spetta al danneggiante la prova non soltanto della violazione del dovere d'intervento, ma anche della certa o probabile utile incidenza che l'intervento avrebbe avuto nel senso di limitare gli effetti lesivi (sulla distinzione tra le ipotesi contemplate dai due commi dell'art. 1227 c.c., anche con riguardo alla diversità degli oneri processuali, tra varie, vedi Cass. n. 19218/18; n. 3413/23).

4.- Nel caso in esame, la corte d'appello si è contentata dell'invito al disinvestimento dinanzi richiamato, che ha peraltro ritenuto proveniente dalla banca, e non già dal difensore nell'ambito di una corrispondenza col difensore di controparte; ma non ha delineato alcun dovere d'intervento, che quell'omesso disinvestimento avrebbe violato. Nell'invito integralmente



trascritto in ricorso, d'altronde, si legge soltanto il riferimento all'esigenza «*di neutralizzare il rischio di oscillazione degli investimenti finanziari formalmente intestati agli attori*».

Al riguardo, questa Corte ha già stabilito, in generale, che l'intermediario inadempiente non può invocare l'attenuazione della propria responsabilità ex art. 1227 c.c., se l'investitore, soprattutto se non qualificato o non professionale, non ne condivide i suggerimenti a diversificare gli investimenti o a disinvestire da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento: una tale condotta non comporta un'esposizione volontaria a un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. n. 17333/15; n. 8353/23, cit.).

4.1.- Con specifico riguardo all'ipotesi in questione, anche di là dalla provenienza e dal contesto dell'invio dell'invito, il fatto stesso ivi rappresentato che i titoli fossero soggetti a oscillazioni è ininfluente, perché significa che la quotazione poteva scendere, ma anche salire: del successivo deprezzamento del valore dei titoli, quindi, non possono per ciò solo essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso, le vittime dell'illecito (per analogia valutazione, vedi Cass. n. 29352/18).

Non emergono, in particolare, elementi in base ai quali poter affermare che sia frutto di una scelta autonoma degli investitori la conservazione della titolarità dei titoli in questione o, invece, che di quei titoli gli investitori non fossero in grado di disfarsi alle normali condizioni di mercato in quel momento ravvisabili (secondo le precisazioni fornite da Cass. n. 29864/11; n. 28810/13; n. 30902/17).

L'invito, dunque, risulta irrilevante comunque; e l'irrilevanza comporta l'assorbimento sia del profilo riguardante la pretesa tardività della sua produzione in giudizio, sia di quello concernente la pretesa violazione dell'art. 1206 c.c.



Il motivo va quindi accolto nei limiti indicati.

Le considerazioni poste a base dell'accoglimento comportano l'assorbimento altresì del *secondo motivo del ricorso principale*, col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., e l'omesso esame della riduzione di rivalutazione e interessi in base al presupposto che le somme in questione fossero già nella titolarità degli appellati.

5.- Fondato è, poi, anche il *terzo motivo di questo ricorso*, anch'esso ammissibile perché adeguatamente formulato, contrariamente a quanto obiettato nei controricorsi, col quale i ricorrenti, *recte*, Silvia denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1418, 2104, 2105 e 2049 c.c., oltre degli artt. 21 e 23 del tuf e 28 del regolamento Consob n. 11522/98, dei principi in materia di prova posti dagli artt. 2697, 2709 e 2727 c.c., 116 e 210 c.p.c., nonché dell'art. 3 Cost., là dove la corte d'appello ha rigettato il capo di domanda concernente appunto Silvia perché fondato esclusivamente sul rendiconto periodico delle somme investite sottoscritto da che ha ritenuto privo di qualsivoglia valore probatorio.

Si evidenzia difatti, a sostegno del motivo, che il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado aveva riconosciuto nella propria relazione che da un prospetto datato 2 gennaio 2003 su modulo Bipop risultava un investimento di € 1270,00 a nome di Silvia con un montante di euro 1385,00. E la stessa corte d'appello, nel richiamare i chiarimenti resi dal c.t.u., comunque ha riconosciuto rilevanza alla «*rappresentazione degli investimenti alla data della dichiarazione suscettibili di variazione nel tempo*».

Il motivo, che va riqualificato come vizio di omesso esame del suddetto fatto decisivo, scaturente dal prospetto indicato, va quindi accolto: può difatti essere denunciato per cassazione il mancato esame di un documento qualora determini l'omissione di motivazione



su un punto decisivo della controversia, in particolare quando, come nel caso in esame, il documento offra la prova di circostanze idonee a orientare diversamente il giudizio di merito (in termini, fra varie, Cass. n. 16812/18; n. 4169/24).

Emerge per conseguenza anche l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità proposta dalla banca perché si sarebbe prodotta una "doppia conforme".

Risulta assorbito il *quarto motivo del ricorso principale*, concernente la regolazione delle spese.

5.1.- In definitiva, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, va cassata la sentenza impugnata, in relazione ai profili accolti, con rinvio per riesame delle questioni alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

6.- Passando al ricorso incidentale, col *primo motivo* Lorenzo lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 1418, 1218, 1223, 2049, 2033 c.c., nonché la violazione dell'art. 23, comma 1, del tuf e dell'art. 117 del TUB, perché gli attori non hanno proposto domanda di restituzione dell'indebitto: secondo il ricorrente l'affermata nullità dei contratti sui quali si fonderebbe la domanda risarcitoria da illecito contrattuale li avrebbe resi originariamente inidonei a produrre effetti giuridici tra le parti, per cui la corte non avrebbe potuto pronunciare condanna al risarcimento dei danni.

Il motivo, anche di là dalle considerazioni svolte *sub* 2.1. in ordine al regime dei contratti stipulati con usurpazione del nome mediante falsificazione delle firme, è inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione.

Come risulta proprio dai passi della sentenza d'appello trascritti a sostegno del motivo, i contratti quadro di investimento e di conto corrente compiuti a partire da luglio 1997 sono stati lo strumento per l'esecuzione, da parte di di «operazioni finanziarie non volute e non autorizzate», compiute, quindi,



eccedendo il mandato conferito sin dal 1993 di investire in pronti contro termine.

L'azione risarcitoria, allora, è correlata alla violazione dell'obbligazione del mandatario posta dall'art. 1711, comma 1, c.c., come emerge dalla ricostruzione che si legge in sentenza: «...già nel corpo dell'atto di citazione gli attori/appellati...hanno altresì allegato -che- qualsivoglia investimento effettuato dalla Banca e dal direttore di filiale in violazione del mandato conferito...non è opponibile ai

Non è dedotto l'inesatto adempimento dei contratti compiuti a partire dal 1997, ritenuti nulli, che sarebbe eliso in radice proprio in ragione della nullità (come stabilito da Cass. n. 12996/16, richiamata da ma l'inadempimento del mandato conferito a partire dalla fine del 1993, mediante lo svolgimento di attività esorbitante dai limiti di esso.

7.- Analoghe considerazioni fanno giustizia del *secondo motivo del ricorso incidentale*, col quale si ripropone la medesima censura già esaminata, sotto le spoglie del vizio di nullità della sentenza o del procedimento per «*vizio procedurale motivazionale (diverso dall'omesso esame di un fatto decisivo)*».

8.- Inammissibile è altresì il *terzo motivo del ricorso incidentale*, col quale il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 269 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 24 Cost., quanto alla valutazione che dalle risultanze istruttorie sia emersa la responsabilità di Lorenzo sia in ordine alle condotte tenute nei confronti degli investitori, sia in relazione all'azione di manleva.

Di là dallo schermo della violazione di legge, col motivo si propone una diversa lettura delle risultanze processuali.

8.1.- E giova ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione



della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).

È, invece, inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (per tutte, Cass., sez. un., n. 20867/20).

Inoltre, quanto al diritto alla prova che il ricorrente incidentale assume violato per l'omessa escussione di tutti i testi indicati, si ribadisce che v'è violazione di questo diritto, peraltro denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti oppure affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 30810/23).

Anche per quest'aspetto il motivo risulta quindi inammissibile, in considerazione delle genericità e dell'assertività dell'assunto che *«la parte ha non solo il diritto di dedurre le prove, ma anche il diritto a che il giudice le prenda in considerazione in sede di decisione»*.

Irrilevante è anche la considerazione che la c.t.u. grafologica non abbia accertato che alla falsificazione delle sottoscrizioni abbia provveduto proprio *_____* sia perché non elide il ragionamento presuntivo svolto al riguardo in sentenza (*«trattandosi di documenti di cui il solo _____ ha avuto la disponibilità essendo stato il solo, presso la filiale di Manerbio, ad essersi occupato della gestione del patrimonio investito dagli attori/appellati»*: pag. 38), sia perché non incide sulla rilevanza assegnata dalla corte territoriale alle



dichiarazioni redatte da _____ su carta intestata della banca quale direttore della filiale di Manerbio, «*che già di per sé basta a dimostrare la condotta infedele del dipendente*» (pag. 34).

9.- Analoghe considerazioni valgono per il *quarto motivo di questo ricorso*, col quale il ricorrente ripropone la medesima censura, stavolta lamentando la nullità della sentenza o del procedimento per avere la corte d'appello accertato con «*vizio procedurale motivazionale (diverso dall'omesso esame di un fatto decisivo)*» la sua responsabilità sia in relazione agli attori, sia quanto all'azione di manleva, anche con riguardo agli artt. 112 e 132 c.p.c. (oltre che agli artt. 115, 116, 269 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., e 24 Cost.).

10.- Il ricorso incidentale è quindi inammissibile per l'inammissibilità dei motivi nei quali si articola.

Per questi motivi

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il quarto, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, quanto al ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.

il presidente

Dott. Marco Marulli

